CONTRATTO di CESSIONE DIRITTI PATRIMONIALI D'AUTORE

Tra Comune di , con sede in - P.I. n. qui rappresentato, 107 d.Lgs. n. 267/2000, ex art. del dal dell , C.F. (di seguito indicato come "Comune") е il residente nat a Codice Fiscale: in Via a (di seguito indicato come "Autore")

si conviene e stipula quanto segue

Art. 1

L'Autore, agendo per sé, eredi ed aventi causa a qualsiasi titolo, **cede al Comune**, che accetta ed acquista in esclusiva, tutti i diritti connessi aventi carattere patrimoniale, ivi compresi i diritti di utilizzazione, del suo testo che sarà pubblicato sul volume della manifestazione "Le stanze del tempo", di seguito denominato "opera".

In particolare, in relazione all'Opera di cui trattasi, restano acquisiti al Comune i diritti di pubblicazione, traduzione, riproduzione, diffusione e distribuzione a titolo gratuito o a pagamento, con qualsiasi mezzo e in qualsiasi numero di copie; il diritto di pubblicare l'Opera in opere complesse, nonché quello di trasferire a terzi in tutto o in parte i diritti di cui trattasi.

Art. 2

L'Autore garantisce la paternità dell'esecuzione e dell'originalità dell'Opera e dichiara che la stessa è di propria invenzione, non depositata alla S.I.A.E. e quindi non da questa tutelata e di avere tutte le facoltà necessarie a stipulare il presente contratto. L'Autore garantisce il pacifico godimento dei diritti ceduti ivi compreso quello relativo al titolo dell'Opera e assicura che la pubblicazione della stessa non violerà, né in tutto, né in parte, diritti di terzi facendo salvo il Comune da tutti i danni e spese che potessero provenirgli. In particolare l'Autore non potrà, salva apposita autorizzazione del Comune, pubblicare, riprodurre, diffondere o distribuire o far pubblicare, tradurre, riprodurre, diffondere o distribuire né in proprio, né in collaborazione con altri, né sotto anonimato né pseudonimo, altra Opera che per sua natura possa fare diretta concorrenza a quello di cui al presente contratto.

Art. 3

Il Comune si impegna a riconoscere la paternità dell'Opera dell'Autore, in particolare in caso di sfruttamento dell'Opera a fini didattici o, in caso di utilizzazione

e menzione della stessa, in contesti interessati da attività pubblicitaria. Il Comune cederà all'Autore n. 1 copia .

Art. 4

L'Autore si impegna a consegnare copia definitiva dell'Opera su supporto digitale, completa delle immagini necessarie per il completamento dell'Opera. Poiché l'Opera non viene consegnata in originale, la copia dell'Opera rimane di proprietà del Comune.

Art. 5

Il corrispettivo per la cessione del diritto patrimoniale d'autore de quo e di ogni diritto di utilizzazione come specificato nell'art. 1, è fissato in € (euro), al lordo delle ritenute fiscali stabilite dalla normativa vigente, da liquidarsi entro gg. dalla presentazione di una nota di debito fiscalmente valida.

Art. 6

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 3, comma 8, Legge 136/2010, l'Autore assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari relativi al presente contratto, secondo la disciplina contenuta nella legge ora richiamata. L'inadempienza di tale obbligo comporta la risoluzione di pieno diritto del presente contatto, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile.

Art. 7

Restano applicabili, oltre alle norme del Codice Civile sui diritti d'autore, sulle opere dell'ingegno letterarie ed artistiche (artt. 2575 – 2583) e sulla vendita (artt. 1470 e ss.), quelle derivanti dalle seguenti leggi o decreti: L. 633/41 e succ. modif., R.D. 1369/42, L. 159/93, L. 248/2000.

Per l'Autore, il presente contratto diventa esecutivo al momento della sottoscrizione; per il Comune diventa esecutivo al momento dell'adozione del relativo atto amministrativo di impegno.

Art. 8

Ai sensi dell'art. 13, D.Lgs. 196/2003, il Comune tratterà (manualmente, elettronicamente e informaticamente) i dati relativi all'Autore nel rispetto della normativa vigente e per l'esecuzione degli obblighi assunti con il presente contratto. In ogni caso l'Autore gode dei diritti previsti all'art. 7 del precitato decreto. L'Autore dichiara di consentire al trattamento dei suoi dati personali.

Art. 9

Entrambe le parti si impegnano a comporre in via amichevole eventuali controversie che dovessero sorgere nell'interpretazione e nell'applicazione del presente contratto. Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto le parti rimandano alle vigenti disposizioni di legge. Solo in caso di mancato accordo,

qualsiasi controversia inerente il presente contratto sarà di competenza del Tribunale